



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

DIREZIONE GRANDI INFRASTRUTTURE

E IMPIANTI A FUNE

Premesso che

- a) la telecabina Aosta-Pila è di proprietà della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- b) la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha approvato la legge 16.02.1995, n. 5 concernente la gestione della telecabina Aosta-Pila;
- c) la Giunta regionale, con deliberazione n. 10361 in data 15.12.1995, sulla base dell'art. 2 della legge regionale sopraccitata, ha approvato, al fine di sostenere la funzione di trasporto pubblico locale, la concessione ed il relativo contratto di servizio con la Soc. concessionaria Pila S.p.A., che gestisce gli impianti del comprensorio sciistico di Pila per la gestione della telecabina Aosta-Pila per il periodo dal 01.01.1996 al 30.06.1997;
- d) la Giunta regionale, con deliberazione n. 2515 in data 14.07.1997, ha approvato la proroga del contratto di servizio di cui sopra per la gestione della telecabina Aosta-Pila per il periodo dal 01.07.1997 al 31.12.1997;
- e) la Giunta regionale, con deliberazione n. 4952 in data 30.12.1997, ha approvato la proroga del contratto di servizio di cui sopra per la gestione della telecabina Aosta-Pila per il periodo dal 01.01.1998 al 31.12.1998;
- f) la Giunta regionale, con deliberazione n. 4881 in data 30.12.1998, ha

approvato il rinnovo della concessione alla società Pila per la gestione della telecabina Aosta-Pila per il periodo dal 01.01.1999 al 31.12.2003 ed ha approvato il relativo contratto di servizio;

g) al fine di realizzare una integrazione di esercizio fra la telecabina Aosta-Pila e gli altri impianti del comprensorio sciistico di Pila, la citata legge regionale 16.02.1995, n. 5 all'art. 1 prevede che la Regione affidi la gestione della telecabina alla stessa società che gestisce gli impianti del comprensorio;

h) le caratteristiche tecniche dell'impianto richiedono lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che impongono la sospensione programmata dell'esercizio per determinati periodi dell'anno;

i) la telecabina Aosta-Pila pur essendo un sistema di trasporto pubblico regionale ha caratteristiche tali da consentire una corretta gestione economica solo in condizioni di buon afflusso turistico e comunque per un trasporto di un numero minimo di persone, cosa che avviene solo nei periodi invernali ed estivi;

Tra

La Regione Autonoma Valle d'Aosta, CF 80002270074 , in persona del Direttore della Direzione Grandi Infrastrutture e Impianti a Fune, dott. ing. Antonio Pollano nato ad Aosta il 27.06.1965, su delega del Presidente della Giunta regionale in data 06 agosto 2003 (prot. n. 2409/SGT), in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 2958 del 04.08.2003



E

la società Pila S.p.A. CF 00035130079, in persona del sig. Roberto Francesconi nato ad Aosta (AO) il 13.04.1957 residente a Saint Christophe (AO) Loc Fontanalle, n. 17 codice fiscale FRN RRT 57D13 A326X si stipula il seguente contratto di servizio che disciplina la gestione della telecabina Aosta-Pila

Art. 1

(Premessa)

La premessa e gli atti in essa richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2

(Affidamento e periodi di funzionamento)

1. La Regione Autonoma Valle d'Aosta affida alla Soc. Pila S.p.A. l'esercizio della telecabina Aosta-Pila che svolge la funzione sia di trasporto pubblico locale, fra le località di Aosta e Pila, sia di trasporto turistico. Il periodo di funzionamento è a carattere annuale, ivi inclusi i periodi di fermo per manutenzione. Al fine di permettere le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessarie ai fini del rispetto della normativa e delle prescrizioni tecniche emanate dall'autorità di controllo, la società potrà disporre di due periodi di fermo dal 16.04 al 30.06 e dal 01.09 al 30.11.
2. Detti periodi potranno subire lievi modifiche, non oltre due settimane immediatamente precedenti o successive a tali termini. Inoltre detti periodi potranno subire sostanziali modifiche in




conseguenza a necessità manutentiva straordinaria non eseguibile nei tempi di fermo per manutenzione.

3. La Soc. Pila è tenuta a curare la manutenzione dell'impianto ed a riconsegnarlo, alla scadenza del contratto, nello stato d'uso nel quale viene consegnato salvo i normali deperimenti. Si conviene che tale adempimento sia assolto attraverso la completa e corretta esecuzione del Programma di manutenzione ordinaria di cui al punto 2 dell'allegato. Eventuali deperimenti o danneggiamenti dovuti a cattiva gestione, a mancata sorveglianza od a carente manutenzione sono a carico della società.

Art. 3

(Sospensione dell'esercizio e servizio sostitutivo)

1. La Soc., nel rispetto della normativa e delle prescrizioni tecniche emanate dall'autorità di controllo, effettuerà gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nei periodi di chiusura dell'impianto previsti dal 16.04 al 30.06 e dal 01.09 al 30.11 salvo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 2.
2. In caso di interruzione del servizio nei periodi di funzionamento di cui all'art. 2.1 la Soc. Pila deve garantire il servizio sostitutivo di trasporto pubblico locale con autoveicoli adibiti al trasporto pubblico con le modalità definite al successivo art. 10.
3. Ogni sospensione giornaliera o plurigiornaliera dell'esercizio della telecabina deve essere comunicata alla Direzione Grandi Infrastrutture e Impianti a Fune, unitamente alle indicazioni di cui al

A handwritten signature consisting of a large, stylized loop followed by a vertical line and a horizontal stroke. To the right of the signature are the initials 'PA' written in a simple, blocky font.



successivo art. 10 comma 3. Deve essere comunicato altresì alla Direzione Grandi Infrastrutture e Impianti a Fune (oltre che riportato sul Registro giornale) ogni significativa interruzione dell'esercizio giornaliero. Nel caso in cui le interruzioni o le sospensioni anzidette siano dovute ad incidenti interessanti la sicurezza o la regolarità dell'esercizio, la relativa comunicazione risulta disciplinata dall'art. 93 del DPR 753/1980.

Art. 4

(Orari e tariffe)

Il servizio verrà svolto rispettando programmi di esercizio ed orari approvati dalla Direzione Grandi Infrastrutture e Impianti a Fune applicando le seguenti tariffe:

A) CORSE SEMPLICI

Aosta-Pila	€.	3,00
Aosta-Les Fleurs	€.	2,00
Les Fleurs-Pila	€.	1,50

B) ANDATA/RITORNO

Aosta-Pila-Aosta	€.	5,00
Aosta-Les Fleurs-Aosta	€.	3,50
Les Fleurs-Pila-Les Fleurs	€.	2,00

C) ABBONAMENTI

Settimanale Aosta-Pila (6 ^{a/r.} giorni consecutivi)	€.	15,50	2,58 € / corsa
Mensile Aosta-Pila (31 ^{a/r.} giorni consecutivi)	€.	77,50	2,5 € / corsa

AD

Settimanale Aosta-Les Fleurs	€.	11,50	
------------------------------	----	-------	--

Mensile Aosta-Les Fleurs	€.	58,00	
--------------------------	----	-------	--

D) SCONTO STUDENTI E LAVORATORI

Settimanale Aosta-Pila	€.	12,40	2,06 €/corsa
------------------------	----	-------	--------------

Mensile Aosta-Pila	€.	62,00	2 €/corsa
--------------------	----	-------	-----------

Settimanale Aosta-Les Fleurs	€.	9,30	
------------------------------	----	------	--

Mensile Aosta-Les Fleurs	€.	46,50	
--------------------------	----	-------	--

E) TRASPORTO MERCI "NON PERICOLOSE"

Colli aventi peso fino a kg. 20	€/cad	1,00	
---------------------------------	-------	------	--

Colli aventi peso oltre a kg.20	€/cad	2,00	
---------------------------------	-------	------	--

F) TRASPORTO ANIMALI AL SEGUITO

Per gli animali di grossa taglia si applicano le tariffe di cui ai precedenti punti A), B) e C).

Ogni modifica alle tariffe deve essere approvata dalla Giunta regionale.

Art. 5

(Personale)

1. Per soddisfare le finalità contenute nel presente contratto la Soc. deve garantire l'utilizzo di almeno un numero di addetti come previsto dalla normativa vigente in materia di trasporti.

2. La figura del direttore di esercizio è disciplinata dall'art. 50.3 della legge regionale 29/1997 e dagli artt. 89-94 del DPR 753/80 nonché dal DM 1533/1985.

3. La Soc. deve garantire il rispetto dei CCNL ed i versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi.



4. Durante l'esercizio dell'impianto la distribuzione nominativa del personale, stazione per stazione, deve essere annotata sul Registro giornale di cui all'art. 4 punto e) del DM 07.07.1960, n. 1235 (e/o su registri ausiliari e sui registri di cui al successivo art. 8).

7 pers 8/3/66

Art. 6

(Interventi di manutenzione e/o sostituzione di parti dell'impianto)

1. Le definizioni e classificazioni degli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria sono riportate nei punti 1 e 3 dell'allegato. La Soc. è tenuta ad eseguire, con oneri interamente a proprio carico, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, nel rispetto della normativa tecnica in vigore, al fine di assicurare la sicurezza e la regolarità dell'esercizio. La Soc. deve provvedere altresì, allo stesso fine, all'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria e degli interventi di rinnovo tecnologico e di adeguamento normativo, secondo il programma generale già predisposto, con spese a carico della Regione con le modalità precisate nei successivi commi del presente articolo.
2. I pagamenti deliberati dalla Giunta Regionale quale rimborso delle spese sostenute dalla Soc. per gli interventi di manutenzione straordinaria verranno eseguiti di norma in base al seguente schema di rateizzazione, nel quale gli importi corrispondenti alle prime tre rate risulteranno non superiori ai valori massimi qui di seguito riportati, riferiti percentualmente all'importo di spesa delle singole lavorazioni:



a) 20% alla consegna della documentazione di progetto ovvero all'ordine del materiale per quelle opere non suscettibili di progettazione e/o per forniture;

b) 40% alla consegna dei materiali per i lavori o 70% in caso di forniture;


c) 30% a fine lavori;

d) 10% a saldo a sei mesi dalla scadenza precedente e comunque non prima del termine della stagione invernale immediatamente successiva alla fine dei lavori.

3. I pagamenti delle rate b) e c) saranno preceduti da apposite visite ispettive, debitamente verbalizzate da parte di funzionari e/o incaricati della Direzione Grandi Infrastrutture e Impianti a Fune, finalizzate al controllo quantitativo dei materiali forniti ovvero, rispettivamente, all'esecuzione di prove e verifiche funzionali al termine dei lavori, al fine della emissione, per ciascuna delle due rate, del dovuto giudizio di congruità tecnica. Le richieste dei suddetti pagamenti dovranno essere inoltre accompagnate dalla presentazione della documentazione contabile disponibile a quelle date.

4. Il pagamento della rata c) sarà liquidato previa visita ispettiva alla quale dovranno partecipare: il tecnico responsabile della ditta fornitrice, l'eventuale direttore dei lavori ed il direttore di esercizio; quest'ultimo dovrà presentare una dichiarazione di corretta impostazione degli interventi eseguiti nei riguardi del coordinamento e della compatibilità con le apparecchiature originarie rimaste in





opera, nonché in caso di mancanza di un direttore dei lavori, una dichiarazione di corretta esecuzione dei lavori.

5. Il pagamento della rata d) dovrà essere preceduto:

- dalla richiesta di pagamento del saldo, sulla base della documentazione contabile completa attestante la spesa complessiva sostenuta, al netto delle rate di acconto versate;
- dal completamento della documentazione tecnica contrattualmente prevista;
- dall'acquisizione di una relazione del direttore di esercizio in merito alle risultanze emerse nel corso dell'esercizio precedente, l'esame di eventuali anomalie emerse e la emissione da parte della Direzione Grandi Infrastrutture e Impianti a Fune di eventuali prescrizioni;
- da una dichiarazione della ditta o delle ditte appaltatrici attestante la permanente validità delle garanzie contrattuali nonché l'impegno ad ottemperare alle suddette prescrizioni.

6. La documentazione contabile di cui al comma 5 dovrà comprendere:

- le fatture delle ditte appaltatrici, relative alle forniture di materiali;
- le fatture delle ditte appaltatrici e/o della Soc. Pila, relative alle prestazioni di mano d'opera;
- la documentazione della Soc. Pila, firmata dal legale rappresentante della società stessa, attinente alle prestazioni nominative del personale proprio (registri di cui all'art. 8.1) o di ditte appaltatrici, qualora computate in economia.

7. Interventi urgenti. Gli interventi, rientranti nell'ambito della manutenzione straordinaria di cui all'allegato, ma che rivestano carattere di urgenza, risulteranno anch'essi completamente a carico della Regione. Essi saranno gestiti dalla Soc. Pila, su richiesta del direttore di esercizio, previa autorizzazione rilasciata dalla Direzione Grandi Infrastrutture e Impianti a Fune entro tre (3) giorni dalla richiesta, sulla base delle accertate motivazioni di urgenza (ripristino dell'esercizio; situazioni pericolose per il pubblico o per il personale; situazioni suscettibili di arrecare gravi danneggiamenti a macchinari o fabbricati, e simili). Stante le caratteristiche particolari di tali interventi non verranno date specifiche forme di garanzia oltre a quelle dettate dalla normale diligenza tecnica.

Art. 7

(Corrispettivo)

1. La Regione si impegna a corrispondere alla Soc. Pila, per l'esecuzione dei servizi indicati all'art. 2, un corrispettivo annuo di Euro.635.042,00 (corrispondenti a Euro 562.938,02 del vecchio contratto di servizio approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 4881/1998 a cui si sommano gli aggiornamenti ISTAT relativi agli anni 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003 rispettivamente di 2,1%, 2,7%, 2,3%, 2,7% e 2,4) IVA esclusa, tenuto conto del fatto che l'impianto ha funzione di trasporto pubblico locale.

2. Nessun aggiornamento è dovuto alla Soc. Pila in relazione all'andamento economico-gestionale salvo quanto disposto dal



successivo art. 9. Qualora il servizio svolto risulti inferiore a quanto stabilito di oltre il 20%, l'importo del corrispettivo totale di cui al comma 1, verrà ridotto in proporzione al numero di passaggi. Detto importo verrà inoltre annualmente rivisto, nel periodo di vigenza del presente contratto, in funzione della variazione annuale dell'indice ISTAT (dicembre su dicembre anno precedente).

3. L'importo di cui al comma 1 è erogato in tre rate quadrimestrali posticipate ognuna con una quota pari al 30% del corrispettivo. Il conguaglio finale del 10% è erogato entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto annuale della società di cui al successivo comma 4. Dalle rate e dal conguaglio finale verranno detratti i minori compensi derivanti da mancata effettuazione del servizio e le ulteriori riduzioni di cui all'art. 11.

4. Il rendiconto dell'esercizio, firmato dal legale rappresentante della società, deve essere presentato entro 6 mesi dalla conclusione dell'esercizio sociale e consiste in:

- elenco dei passaggi di andata, ritorno e complessivi registrati per ogni giornata di esercizio;
- elenco nominativo ed impegno complessivo del personale utilizzato per l'esercizio e per la manutenzione dell'impianto risultante dai registri di cui all'art. 8.1;
- ammontare dei proventi conseguenti alla vendita dei biglietti e abbonamenti per trasporto di persone e/o cose relativi alla telecabina e/o al servizio sostitutivo;

... del corrispettivo ... (1)

Chiedere copia registro

Le file ...
- biglietti di tutto
al corrispettivo

(9)

AD

- ammontare dei proventi derivanti dalla vendita di tutti i biglietti e abbonamenti relativi all'intero comprensorio sciistico o al servizio sostitutivo risultanti dal numero e tipo di biglietti venduti e dai prezzi corrispondenti;
- ammontare degli affitti derivanti dalla cessione d'uso di quota parte dei locali di pertinenza dell'impianto funiviario di proprietà regionale;
- ammontare dei costi sostenuti singolarmente per il personale, l'amministrazione e la gestione relativa alla telecabina come di seguito specificato:
 - * direzione di esercizio riferita alla sola telecabina ed alla sola prestazione professionale del direttore medesimo, corrispondente alle prestazioni di cui al D.M. 1533;
 - * capo servizio (n. max. 1.5);
 - * personale di esercizio e manutenzione (n. max 14 persone), presupponendo che ciascuna persona lavori 1848 ore/anno;
 - * cassieri (n. max 2)
 - * ove sia possibile sovrapposizione tra gli incarichi imputabili alla telecabina ed al comprensorio di Pila deve essere indicata e certificata la percentuale di impegno imputabile alla telecabina;
- ammontare dei costi sostenuti per la manutenzione ordinaria suddivisi tra mano d'opera e materiali;
- copia del bilancio approvato (conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa) con il dettaglio per la gestione della sola

A large, stylized handwritten signature is present, followed by a smaller set of initials or a mark.

telecabina.

5. La società Pila stipulerà con la società Siski S.r.l. di Aosta apposita convenzione per la locazione delle seguenti apparecchiature da installare presso la telecabina Aosta-Pila:

- n. 4 sistemi di emissione biglietti;
- n. 11 varchi di controllo completi (3 a varco doppio e 5 a varco singolo).

La Regione provvede al rimborso alla società Pila S.p.A. degli oneri sostenuti per la locazione delle apparecchiature sopra identificate a titolo di canone annuo, comprensivo di manutenzione ed assicurazione tecnica, nonché quelli sostenuti per le assicurazioni dei beni, in due rate di uguale importo previa presentazione di idonee fatture. Alla richiesta di pagamento dovrà essere allegata completa documentazione contabile attestante la spesa complessiva sostenuta;


6. Considerato che nell'anno 2008 è prevista la scadenza dei lavori di revisione generale, nell'eventualità di un lungo periodo di fermo impianto si esamineranno con il concessionario eventuali ulteriori implicazioni economiche.

Art. 8

(Registri)

1. Ai fini degli adempimenti di cui sopra la Soc. deve predisporre:

- appositi registri giornalieri dai quali risulti la distribuzione nominativa del personale impegnato (nomi, qualifiche, orario di



lavoro) nelle distinte fasi di gestione dell'impianto, vale a dire: nel corso dell'esercizio; nei periodi di fermo dell'impianto durante i lavori di manutenzione ordinaria; nei periodi di fermo dell'impianto durante eventuali lavori di manutenzione straordinaria;

- apposito registro dal quale risultino giornalmente i passaggi verificatisi per ogni senso di marcia.

2. Il modello di tali registri deve essere sottoposto al benestare della competente Direzione Grandi Infrastrutture e Impianti a Funne della Regione. La regolare e corretta tenuta dei registri stessi risulterà sottoposta ai controlli ispettivi di cui al successivo articolo.

Art. 9

(Revisione degli obblighi di servizio)

1. Le parti di comune accordo possono procedere alla revisione degli obblighi di servizio e del corrispettivo oggetto del presente contratto nonché delle tariffe, decorso il primo anno di esercizio ed a seguito di controllo dell'andamento economico-gestionale risultante dal bilancio e dal rendiconto relativo alla gestione della telecabina.

Art. 10

(Trasporto sostitutivo)

1. Nei casi di interruzione del servizio durante i periodi di funzionamento della telecabina la Soc. Pila deve organizzare i servizi turistici di afflusso e deflusso dalla conca di Pila con autoveicoli

A large, stylized handwritten signature is written across the bottom right of the page. To its right, there are smaller initials, possibly 'AP'.

abilitati al trasporto pubblico, di capacità adeguata al flusso del traffico da servire, ponendo particolare cura all'informazione all'utenza ed assicurando comunque il trasporto pubblico locale secondo il seguente programma minimo di esercizio:

- 3 coppie di corse giornaliere feriali;
- 4 coppie di corse giornaliere prefestive e festive.

Gli orari dovranno essere concordati con la Direzione Grandi Infrastrutture e Impianti a Fune.

2. La responsabilità per il corretto e soddisfacente svolgimento del trasporto sostitutivo nei confronti della Regione è della Soc. Pila, copia del contratto con la Soc. esercente l'autotrasporto sostitutivo dovrà essere fornita alla Direzione Grandi Infrastrutture e Impianti a Fune.

3. Deve comunque essere data comunicazione del fermo impianto alla Direzione Grandi Infrastrutture e Impianti a Fune, entro le 24 ore successive all'evento, con le relative motivazioni. Tale comunicazione deve contenere:

- a) numero, tipo e targa dei veicoli utilizzati;
- b) n. di corse effettuate;
- c) orari delle corse;
- d) n. di passeggeri trasportati.

Art. 11

(Vigilanza e controllo)

1. Tutti gli atti ed adempimenti contemplati nel presente contratto di



servizio sono sottoposti a controlli ispettivi.

2. Le infrazioni, da parte della Soc. Pila S.p.A., alle disposizioni contenute ed agli adempimenti contenuti nel presente contratto di servizio verranno sanzionate con l'applicazione di una penale computata fino ad un massimo di Euro 300,00 ciascuna.
3. Le prescrizioni impartite dalla Direzione Grandi Infrastrutture e Impianti a Fune in merito alle disposizioni e agli adempimenti contemplati nel presente contratto di servizio costituiranno "prescrizioni ufficialmente impartite" dagli organi di sorveglianza regionale, di cui al 1° comma dell'art. 92 del DPR n. 753/1980, le cui trasgressioni sono sanzionate ai sensi del suddetto articolo 92.

Art. 12

(Responsabilità)

1. Tutti gli adempimenti relativi al D.lgs. n. 626/94 si intendono completamente a carico della Soc. Pila, in qualità di datore di lavoro ai sensi dell'art. 4 del decreto suddetto.
2. La Soc. Pila si assume ogni responsabilità con conseguente manleva per la Regione, inerente la gestione e lo svolgimento del servizio affidatole.


Art. 13

(Assicurazioni)

1. Prima della sottoscrizione del presente contratto la società esercente dovrà dimostrare di aver stipulato le polizze assicurative che prevedano per tutta la durata della concessione senza distinzione tra



AD



periodi di apertura al pubblico esercizio e periodi di manutenzione la copertura assicurativa dei danni RCT ed RCO provocati anche da operatori non dipendenti della società (ad es. direttore di esercizio, tecnici esterni, soccorritori, autorità di vigilanza, ecc.) che a qualunque titolo partecipino alla gestione ed al controllo dell'impianto; nonché i danni a terzi derivanti dagli attraversamenti stradali ed autostradali.

2. Nella polizza devono essere considerati terzi anche i tecnici esterni, i soccorritori, l'autorità di sorveglianza ecc.
3. I massimali da prevedere non dovranno essere inferiori a:
 - danni a cose e/o animali Euro 100.000,00;
 - danni a persona Euro 1.000.000,00;
 - catastrofe 1° tronco Euro 8.000.000,00;
 - catastrofe 2° tronco Euro 5.000.000,00.
4. La Regione rimborserà, alla Soc. Pila, l'eventuale stipulazione di una apposita assicurazione per danni all'impianto causati per esempio da folgorazioni, incendi, collisioni con aerei, frane, valanghe e simili. Contenuti e modalità di tale assicurazione dovranno essere concordate con la Direzione Grandi Infrastrutture e Impianti a Fune.

Art. 14

(Durata)

1. Il presente contratto ha durata dal 01.01.2004 al 31.12.2008.
2. Qualora nel periodo di vigenza contrattuale venisse a cessare il titolo della concessione, il presente contratto di servizio si intende

automaticamente risolto a far data dal giorno di cessazione. In tal caso gli importi indicati in contratto si intendono dovuti proporzionalmente ai periodi di effettivo esercizio.



Art. 15

(Clausole finali)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alla legislazione ed alla normativa in vigore in materia di trasporti. Le eventuali spese contrattuali e di registrazione sono a carico della Soc. concessionaria.

Letto, confermato e sottoscritto.

Aosta, li **29 DIC. 2003**

<p>Per la R.A.V.A. ing. Antonio POLLANO </p>	<p>Per la Società Pila S.p.A. dott. Roberto FRANCESCONI </p>
---	--

ALLEGATO

MODALITA' TECNICHE DI MANUTENZIONE

1. Gli interventi di ordinaria manutenzione sono quelli derivanti da esigenze meccaniche, costruttive, di esercizio o normative atti a garantire il corretto funzionamento nel tempo dell'impianto ed il sufficiente grado di affidabilità e sicurezza. Tali interventi devono essere caratterizzati dai seguenti aspetti:

- prevedibilità a medio e lungo termine;
- coerenza con gli usuali criteri tecnologici;
- ripetibilità;
- non riconducibilità a carenze costruttive o progettuali dell'impianto.

Possono rendersi necessari per i seguenti motivi:

- garantire il sufficiente grado di affidabilità dell'impianto;
- garantire il sufficiente grado di sicurezza;
- garantire la sicurezza degli operatori;
- ottemperare a precise indicazioni normative.

Si evidenzia che le vigenti norme prescrivono tutta una serie di interventi e controlli periodici che non dipendono dalle effettive ore di funzionamento dell'impianto o di un suo componente. Rientrano in tale quadro i seguenti principali interventi, comprensivi dei relativi approvvigionamenti i quali vengono elencati a titolo esemplificativo ma non esaustivo:


- lubrificazione generale di tutto l'impianto; rinnovo o rabbocco dei



lubrificanti, in particolare di tutti i riduttori; rinnovo o rabbocco degli oli di comando dei freni e degli azionamenti di recupero;

- lubrificazione delle funi; esami a vista ed esami magneto-induttivi delle funi;
- sostituzione, in generale, di tutti i materiali di consumo e di quei componenti che, presenti in gran numero sull'impianto, risultino affetti da avarie in misura statisticamente fisiologica, in frequenza e numero, in rapporto con la numerosità complessiva di tali componenti: guarnizioni di rulli e pulegge, ruote e rulli in materiale plastico, ceppi dei freni, cuscinetti a rotolamento od a strisciamento, cinghie, pneumatici, singoli componenti delle morse e delle cabine (palmole, ruote, cuscinetti, ecc.), singoli componenti di catene e convogliatori, ecc;
- interventi di controllo ed interventi manutentivi vari, derivanti dalle istruzioni e dagli adempimenti riportati sul Libro di manutenzione; interventi manutentivi minori con sostituzioni parziali di singole parti di un'intera apparecchiatura; sostituzioni di accessori e minuterie, che non comportino la sostituzione di intere apparecchiature o di interi sottoinsiemi, ecc., con interventi di cui sopra estesi a tutte le parti dell'impianto: argani, dispositivi di tensione, apparecchiature di stazione, materiali di linea, veicoli, magazzini, carpenterie di stazione e di linea, apparecchiature elettriche;
- smontaggi e rimontaggi che non comportino la messa fuori tiro

A large, stylized handwritten signature is written across the bottom right of the page. To its right, there are some smaller, less distinct handwritten marks or initials.



delle funi o l'impiego di attrezzature speciali;

- smontaggi ed interventi manutentivi relativi allè morse, nel quadro degli adempimenti normativi attinenti ai controlli stagionali (D.M. 08.03.1999); analoghi interventi relativi alle revisioni speciali delle morse, sospensioni e cabine, derivanti dalla ripartizione della totalità dei veicoli lungo l'arco del quinquennio, comprensivi dei controlli non distruttivi (D.M. 08.03.1999 art. 4.9);
- controlli ed interventi manutentivi relativi a tutte le apparecchiature elettriche, con sostituzione di componenti minori avariati o degradati (fusibili, relè, contattori, trasduttori, strumenti, microinterruttori, ecc.), controllo di cablature e morsettiere; manutenzione e sostituzione delle batterie; interventi di manutenzione periodica su motori (spazzole, filtri), trasformatori, gruppi elettrogeni, ecc.;
- prove e verifiche funzionali, comprese le prove a carico e le prove di salvataggio, rientranti nell'ambito degli adempimenti relativi alla normativa funiviaria ovvero ad altre normative comunque pertinenti alla gestione dell'impianto (CEI, antinfortunistica, antincendio, D.lgs. n. 626/94, ecc);
- interventi manutentivi e di ripristino relativi alle protezioni ed alle apparecchiature antinfortunistiche, antincendio, di salvataggio, ecc.;
- interventi manutentivi minori sulle opere edili;
- pulizie e verniciature.


2. Il direttore di esercizio (ai sensi dell'art. 3.2.4 del DM n. 1533/1985 e dell'art. 4.5 del DM n. 23/1985) è tenuto ad istituire, a redigere, ed eventualmente ad aggiornare sulla base degli attuali criteri di manutenzione, un accurato Programma di manutenzione ordinaria, il quale, integrato con le istruzioni fornite dalle ditte costruttrici a seguito dei futuri interventi di manutenzione straordinaria e di rinnovo tecnologico, andrà a costituire il prescritto, ma a tutt'oggi mancante, Libro di manutenzione. Tale programma dovrà comprendere:

- la elencazione e classificazione di tutti i principali componenti, comunque interessanti la sicurezza e la regolarità dell'esercizio, sulla base della loro importanza, del tipo di controllo previsto, ecc. (art. 4.2, 4.3 del DM n. 23/85); con la individuazione in particolare di tutti i componenti ad alta sicurezza sottoposti alla disciplina dell'art. 4.7 del DM n. 23/85 in merito ai controlli non distruttivi;
- la predisposizione, per tutti i principali componenti o complessi meccanici, di specifiche schede di manutenzione: risultati dei controlli eseguiti; operazioni di manutenzione eseguite; giudizio di ammissibilità per il proseguimento dell'esercizio ovvero registrazione dell'avvenuta sostituzione del singolo componente o dell'intero complesso;
- la predisposizione, in particolare, di specifiche schede di manutenzione per ciascuna morsa (individuata con il numero di matricola), raccolte in un apposito Registro delle morse (come

A large, stylized handwritten signature is written across the bottom right of the page. To its right, there are smaller initials, possibly 'AD'.

prescritto dal D.M. 08.03.1999), riportanti tutte le voci relative alle operazioni elementari di controllo o di sostituzione parziale, ecc.: palmole, pattini, cuscinetti a strisciamento o a rotolamento, guarnizioni, rilievo dei diametri di ruote e rulli, controllo delle molle di serraggio e della molla di richiamo, rilievo con apposito calibro dello stato di usura delle ganasce, prova di scorrimento, ecc.;

- definizione del programma di manutenzione per le morse, tenendo conto: dei vincoli normativi derivanti dagli artt. 4.8 e 4.9 del D.M. 08.03.1999 (controlli stagionali); della ripartizione lungo l'arco del quinquennio dei controlli non distruttivi di cui all'art. 4.7 del DM n. 23/85; nonché dell'utilizzo parziale dei veicoli nella stagione estiva;
- definizione di un programma di revisione, con smontaggio, di tutte le rulliere; definizione di un programma di controlli delle saldature e delle bullonerie di tutti i sostegni, con particolare riguardo alle rulliere di ritenuta;
- pianificazione delle metodologie di controllo relative a tutti i particolari da sottoporre ai prescritti controlli non distruttivi, di cui al citato art. 4.7 del DM n. 23/85: metodi di controllo, apparecchiature da impiegare, procedure, specifiche, limiti di difettosità ammissibile; tale pianificazione deve essere elaborata con l'assistenza di un esperto qualificato di 3° livello del CIC-Pnd, e con espletamento operativo dei c.n.d. affidato ad un esperto



A


qualificato di 2° livello (Circolare D.G. n. 18/85 art. 7);

- approvvigionamento dei disegni costruttivi di tutti i particolari interessati da operazioni di manutenzione;
- individuazione mediante apposite denominazioni o numerazioni, al fine delle necessarie specifiche registrazioni, dei singoli elementi componenti le famiglie dei più importanti organi meccanici identici fra di loro: rulli, pneumatici, cinghie, scatole di ingranaggi, ecc.;
- registrazione dei tempi parziali di esercizio dei componenti suscettibili di utilizzazione parziale (motori e pneumatici, veicoli impiegati nella sola stagione invernale, pompe dei riduttori, ecc.).

Il suddetto Programma dovrà essere presentato alla Direzione Grandi Infrastrutture e Impianti a Fune entro 90 giorni dalla firma del presente contratto. La completa e corretta esecuzione degli interventi di manutenzione di cui sopra, e la loro registrazione risulteranno sottoposti ai controlli ispettivi di cui all'art. 11 del contratto di servizio.

3. La Soc. Pila S.p.A. è tenuta ad eseguire tutte le operazioni di manutenzione straordinaria e gli interventi di adeguamento e rinnovo tecnologico dell'impianto, nel rispetto della normativa tecnica in vigore, al fine di assicurare la regolarità e la sicurezza dell'impianto. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono quelli necessari per ovviare a carenze strutturali o costruttive, ad eventi esterni non prevedibili, ad imposizioni normative. Rientrano in





tale quadro i seguenti interventi:

- controlli ed interventi rientranti nell'ambito delle revisioni speciali e generali di cui agli artt. 4 e 5 del DM n. 23/85, compresi i relativi controlli non distruttivi, smontaggi e rimontaggi ecc. ad eccezione degli interventi annuali relativi ai veicoli derivanti dalla distribuzione, lungo l'arco del quinquennio, dei rispettivi interventi di revisione speciale;
- sostituzione delle funi portanti-traenti e delle funi tenditrici, accorciamenti e reimpalmature delle funi p.t.;
- sostituzioni di interi componenti o sottoinsiemi (pulegge, riduttori, scatole di ingranaggi, convogliatori, motori, ecc.) derivanti dai raggiunti limiti della loro vita operativa;
- interventi per fronteggiare fenomeni di consumo, usura o di generico degrado, a carattere palesemente anomalo (ad es. sostituzione con frequenza annuale dei cuscinetti o delle guarnizioni dei rulli di linea);
- smontaggi che comportino la messa fuori tiro delle funi o l'impiego di attrezzature speciali;
- modifiche non marginali delle caratteristiche funzionali e strutturali dell'impianto o di uno dei suoi principali sottosistemi;
- introduzione di nuovi dispositivi;
- interventi per fronteggiare incidenti od eventi esterni eccezionali (frane, slavine, ecc.);
- interventi di carattere straordinario prescritti dalla Regione;

AD


- interventi sulle opere edili fuoriuscenti dall'ambito della manutenzione ordinaria.

4. Gli interventi di manutenzione straordinaria e gli interventi di adeguamento e rinnovo tecnologico dell'impianto, che non rivestono carattere di urgenza, saranno eseguiti e gestiti dalla Soc. Pila, previa approvazione della Giunta regionale, con spese a carico della Regione Autonoma Valle d'Aosta secondo le modalità di seguito indicate. Si premette quanto segue:

- la priorità cronologica dei suddetti interventi è demandata alla responsabile valutazione del direttore di esercizio;
- fermo rimanendo l'impegno della Regione di provvedere al totale rimborso delle spese approvate, la titolarità dell'iniziativa - da un punto di vista amministrativo, commerciale e tecnico - compete alla Soc. Pila, che assume pertanto in particolare la figura di società committente nei riguardi di tutti gli adempimenti di legge come pure nei riguardi delle ditte appaltatrici.

L'iter tecnico-amministrativo per i suddetti interventi comprenderà di norma le seguenti fasi:

- a) presentazione annuale, entro aprile, della proposta di intervento, corredata di:
- relazione illustrativa;
 - uno o più preventivi, ove possibile in relazione alla natura dei lavori, attinenti a tutte le prestazioni connesse con l'intervento: forniture, mano d'opera, prestazioni professionali (comprehensive



A



della Direzione Lavori, qualora il tipo o l'entità dei lavori previsti comporti l'introduzione di tale figura professionale);

- specifica tecnica, comprendente specifiche clausole attinenti a: garanzie contrattuali, fornitura della documentazione di progetto da sottoporre all'approvazione del Servizio Infrastrutture Funiviarie della Regione Autonoma della Valle d'Aosta; fornitura della documentazione corrispondente ad eventuali modifiche o ad eventuali nuovi componenti, da inserire nel Libro di manutenzione in conformità con gli artt. 4.2, 4.3 e 4.7 del DM n. 23/85;
- previsione cronologica dello svolgimento e della ultimazione dei lavori, nel rispetto, di norma, del programma di esercizio di cui all'art. 2 del contratto di servizio;
- giudizio di congruità tecnico-economica sui preventivi presentati;

b) esame, con eventuale formulazione di richieste o prescrizioni, della documentazione anzidetta da parte della Direzione Grandi Infrastrutture e Impianti a Fune;

c) approvazione dell'intervento da parte della Giunta regionale.

d) inizio lavori.

Per la R.A.V.A. ing. Antonio POLLANO 	Per la Società Pila S.p.A. dott. Roberto FRANCESCONI 
--	---

